STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

prima di stampare, pensa all'ambiente

Circolare informativa

Anno 15
n.19 /2019
17 Maggio 2019

In questo numero

1. Indice pag. 2
2. La settimana in breve pag. 3
3. La scheda informativa pag.12
4. Prassi della settimana pag.26
5. Scadenzario pag.22
6. Studio Palummo, presentazione attività e network pag.28

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da Studio Palummo e Polaris S.r.l. L'elaborazione dei testi e dei prospetti, anche se curati scrupolosamente, nel caso di errori, imprecisioni o omissioni non può comportare responsabilità

TEAM
contabilità, fisco e lavoro

La **Circolare Informativa** ed il servizio **Breaking NEWS** dello STUDIO PALUMMO sono strumenti di continua e immediata informazione a favore della clientela.

Per quesiti, approfondimenti e chiarimenti non esitare a contattare lo studio.

quesiti@studiopalummo.it

per sottoscrizione abbonamenti e richiesta pubblicazioni e monografie
abbonamenti@studiopalummo.it

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
tel: 0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

STUDIOPALUMMO aderisce a
samex·net circuito di credito commerciale
We.CoWork srls ideas and spaces for you

INDICE

NUMERO 19 DEL 17 MAGGIO 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

  Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

- **UN RIEPILOGO DELLE REGOLE DI DETRAIBILITÀ DELLE SPESE PER MEDICINALI**

  Si riepilogano le spese per medicinali che consentono di fruire della detrazione Irpef del 19% in sede di dichiarazione dei redditi.

  Pagina 4

- **DEDUCIBILITÀ AUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI**

  In ragione degli incentivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 sull'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, e della loro fruibilità dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ci pare opportuno procedere ad un breve riepilogo della deducibilità fiscale degli stessi.

  Pagina 12

- **CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RISPARMIO ENERGETICO E SISMA BONUS**

  Prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. La legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare. Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con la disciplina delle modalità operative.

  Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

- **LA DETRAZIONE DEI PREMI DI ASSICURAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730/2019**

  Nella consueta rubrica "Sapere per fare" si riepilogano le modalità per usufruire della detrazione al 19% per i premi di assicurazione.

  Pagina 21

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

  Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 20.05.2019 AL 31.05.2019**

  Pagina 27

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

ISA 2019: ecco le regole degli Indici Sintetici di Affidabilità

Pubblicato l'atteso Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate sugli ISA, gli indici sintetici di affidabilità, che andranno a sostituire gli studi di settore. In generale, gli ISA prevedono per il periodo d'imposta 2018 l'attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10. Pubblicato inoltre con successiva Risoluzione il codice tributo necessario per versare l'IVA dovuta nel caso di integrazione degli importi.

Definizione agevolata: possibile lo scomputo di importi già versati

Dagli importi dovuti per la definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio e, di conseguenza, l'importo versato dall'istante per la precedente definizione agevolata poi non perfezionata, è scomputabile dall'importo lordo dovuto per l'attuale definizione. E' questo il fulcro della Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 136 del 9 maggio 2019 .

Trasmissione telematica corrispettivi: non ammesse le forme miste

Per lo stesso soggetto passivo d'imposta in possesso di più registratori, non saranno ammissibili certificazioni dei corrispettivi giornalieri effettuate in forma promiscua. A chiarirlo l'interpello dell'Agenzia delle Entrate.

Legge europea 2018: cosa cambia a livello fiscale

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell'11 maggio 2019, la Legge 37/2019: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea- Legge europea 2018. Il testo tocca molti argomenti, per quanto riguarda le modifiche di interesse fiscale si segnalano le seguenti:

- Disposizioni in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (art. 1)
- Disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali (art. 5) che modificando il codice dei contratti pubblici (D. Lgs 50/2016) prevede determinati tempi per i pagamenti
- Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione di beni in franchigia (art. 11) in base al quale non sono assoggettati ad IVA i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreché' i corrispettivi dei servizi accessori stessi abbiano concorso alla formazione della base imponibile e anch'essa non sia assoggettata ad imposta.
- Disposizioni relative ai termini di prescrizione delle obbligazioni doganali (art. 12) in base al quale i termini per la notifica dell'obbligazione doganale avente ad oggetto diritti doganali sono disciplinati dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea.

Deposito fiscale: nuovi chiarimenti dalle Dogane

E' stata pubblicata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la Risoluzione 1/D/2019 del 10 maggio con numerosi indicazioni in merito al regime del deposito fiscale.

Definizione agevolata controversie tributarie: circolare dell'Agenzia

È stata pubblicata il 15 maggio la circolare 10/E dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo la pubblicazione della circolare 6/E con la quale, il 1° aprile 2019, erano stati forniti i primi chiarimenti in ordine alla definizione agevolata delle controversie pendenti introdotta dagli articoli 6 e 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si è reso necessario fornire ulteriori chiarimenti.

La circolare 10/E si articola in una serie di domande e risposte formulate sulla base dei quesiti pervenuti dalle strutture territoriali anche in relazione alle istanze di definizione presentate dai contribuenti.

Definizione agevolata irregolarità formali: circolare dell'Agenzia

Pubblicata la tanto attesa circolare sulla definizione agevolata delle irregolarità formali introdotta in sede di conversione del decreto legge 119/2018. A due settimane dalla scadenza della prima o unica rata per il pagamento della definizione agevolata (31 Maggio) vengono forniti una serie di chiarimenti in merito alle irregolarità che possono essere oggetto di definizione e quelle che sono da ritenersi sicuramente escluse dalla stessa

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo questa sentenza del Tribunale di Bari che ha chiarito che se il locatore è una persona fisica che non esercita attività imprenditoriale, sussistendo il requisito previsto dalla legge della destinazione dell'immobile ad uso abitativo, è possibile optare per la cedolare secca per la tassazione dei canoni di locazione, e non ha alcuna rilevanza il fatto che il conduttore sia una società.

Concludiamo informando che è stata pubblicata la Guida dell'Agenzia delle Entrate con le indicazioni per le società e le associazioni sportive che vogliono aderire alla definizione agevolata delle liti.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: Un riepilogo delle regole di detraibilità delle spese per medicinali

Tra le spese sanitarie detraibili quella relativa all'acquisto dei medicinali è tra le più frequenti, pertanto in vista della compilazione della dichiarazione 2019 (periodo d'imposta 2018) appare utile ricordare al contribuente le regole per poter fruirne.

E' bene precisare fin da subito che:

- **la detrazione compete** per le spese sostenute nel corso del periodo d'imposta, **secondo il c.d. "principio di cassa"** (lo scontrino datato 2018, fino al 31.12.2018, verrà utilizzato per il modello 730/2019, riferito all'anno d'imposta 2018);
- **è prevista la franchigia di 129,11 euro** che deve essere sottratta al totale delle spese dei farmaci, e solo sulla differenza si applicherà la detrazione del 19%;
- **l'ammontare delle spese va riportato - al lordo della franchigia- al rigo:**
  - ✓ **E1 del Mod. 730**,
  - ✓ **RP1 del Mod. Redditi**,
- la detrazione **spetta anche per** le spese sostenute per i **familiari a carico;**
- la detrazione **spetta al soggetto al quale è intestato il documento di spesa**. Se il documento è intestato al figlio fiscalmente a carico, la detrazione va ripartita tra i genitori in base all'effettivo sostenimento della spesa, annotando sul documento di spesa la percentuale di ripartizione.

LE SPESE PER MEDICINALI: REGOLE PER LA DETRAIBILITÀ			
TIPOLOGIE DI SPESE FARMACEUTICHE	**FARMACI E MEDICINALI, COMPRESI GLI OMEOPATICI**	**Detraibili**	Per detrarre i farmaci acquistati con prescrizione medica o il ticket attestato nello scontrino non è più necessario conservare la fotocopia della ricetta di prescrizione (Risoluzione 10/E/2010)
			I farmaci devono essere acquistati presso le farmacie, autorizzate alla vendita dei medicinali (Circolare 24/2004 risposta 3.3), ad eccezione dei farmaci da banco e quelli da automedicazione che, a seguito del D.l. 223/2006, possono essere commercializzati presso i supermercati e tutti gli esercizi commerciali. I farmaci senza obbligo di prescrizione medica sono detraibili anche se acquistati on-line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o Provincia autonoma o da altre autorità competenti. L'elenco delle farmacie ed esercizi commerciali autorizzati è consultabile sul sito hiip://www.salute.gov.it/LogoCommercioElettronico/CercaSitoEComm.
			Ai sensi del D.lgs. 219/2006 i prodotti omeopatici sono considerati medicinali (Circolare 21/E/2010 par. 4.7)
			Se si acquistano medicinali in orario di chiusura della farmacia, l'importo aggiuntivo addebitato dal farmacista (c.d. diritto addizionale[1]) è detraibile unitamente al costo del farmaco. Al riguardo non ci sono conferme ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, tuttavia si arriva a tale conclusione seguendo la regola generale secondo cui nel costo si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione. Sullo scontrino è sufficiente la dicitura "diritto addizionale" o simili, e sono ammesse le abbreviazioni purché comprensibili.
	ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI	**Detraibili per acquisti effettuati nel 2017 e 2018 a condizione**	siano inseriti nella sezione A1 del Registro nazionale, di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della sanità dell'8.6.2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5.7.2001. Sono **esclusi quelli destinati ai lattanti**. Con la Circolare 7/E del 27.04.2018 l'Agenzia

[1] I diritti addizionali sono dovuti solo se il farmacista opera a "battenti chiusi" o "a chiamata".

		che	delle Entrate ha chiarito che **la spesa per questi alimenti deve essere certificata da fattura o scontrino fiscale parlante**, in cui sono riportati: ♦ natura, qualità, quantità dei prodotti acquistati; ♦ nonché il codice fiscale del destinatario dei prodotti. L'elenco degli alimenti a fini medici speciali è consultabile dal sito internet www.salute.gov.it, ed è aggiornato con cadenza mensile. Qui puoi scaricare l'elenco aggiornato al 16.04.2019.

	PRODOTTI GALENICI	**Detraibili a condizione che**	Siano preparati direttamente dal farmacista. Se non è possibile rilasciare lo scontrino parlante il farmacista può redigere una fattura dove indica: ♦ natura del prodotto "Farmaco" ♦ qualità "preparazione galenica" ♦ quantità "numero di confezioni"
	PARAFARMACI	**Non detraibili**	Nemmeno se prescritti in quanto non sono considerati medicinali.
	PRODOTTI FITOTERAPICI	**Detraibili a condizione che**	Si tratti di medicinali approvati dall'Ag. italiana del farmaco e dotati di codice AIC (Risoluzione 396/2008)
	INTEGRATORI ALIMENTARI	**Non detraibili**	Nemmeno se prescritti in quanto appartengono al settore alimentare(Risoluzione 256/2008)
	DISPOSITIVI MEDICI (ACQUISTO O AFFITTO), TRA CUI RIENTRANO ANCHE LE PROTESI	**Detraibili a condizione che**	Nello scontrino o fattura sia indicata la **descrizione del dispositivo[2] e il soggetto che sostiene la spesa** Non sono validi i documenti di spesa che riportano semplicemente l'indicazione "dispositivo medico" (Circolare 20/E/2011 risposta 5.16) . La natura del prodotto, come dispositivo medico o protesi, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria quali: ♦ **AD**, spese per l'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; ♦ **PI**, spesa protesica. Per facilitare l'individuazione dei prodotti che rispondono alla definizione di dispositivo medico, è stato allegato alla Circolare 20/2011 un elenco[3], **non esaustivo**, dei dispositivi più comuni. Per i prodotti che rientrano in questo elenco è sufficiente conservare la documentazione da cui risulta che i prodotto acquistato ha la **marcatura**

[2] La natura del prodotto può essere identificata mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria: "AD", per i dispositivi medici con marcatura CE; "PI", per le protesi.

[3] Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi; montature per lenti correttive dei difetti visivi; occhiali premontati per presbiopia; apparecchi acustici; cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate; siringhe; termometri; apparecchio per aerosol; apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa; penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia; pannoloni per incontinenza; prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.); ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..); lenti a contatto; soluzioni per lenti a contatto; prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.); materassi ortopedici e materassi antidecubito. Contenitori campioni (urine, feci); test di gravidanza; test di ovulazione;
test menopausa; strisce/strumenti per la determinazione del glucosio; strisce/strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL; strisce/strumenti per la determinazione dei trigliceridi; test autodiagnostici per le intolleranze alimentari; test autodiagnosi prostata PSA; test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR); test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci; test autodiagnosi per la celiachia.

			CE. Per i dispositivi che non rientrano in questo elenco, occorre che il dispositivo riporti oltre alla marcatura CE anche la **conformità alle direttive europee** 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni. Nella Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che **se il documento di spesa riporta il codice AD o PI**, ai fini della detrazione **non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.** Se il soggetto che vende il dispositivo assume su di sé l'onere di verificare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando lo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE" (o il numero della direttiva comunitaria per quelli che non rientrano nell'elenco allegato alla Circolare 20/2011), il contribuente non deve conservare la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo acquistato (Circolare 19/E/2012 risposa 2.4). I dispositivi, se soddisfano le condizioni sopra riportate, sono **detraibili anche se non sono acquistati in farmacia** (es. erboristeria).

			Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità (Circolare 14/1981). Rientrano pertanto in questa categoria: ♦ apparecchi di **protesi dentaria**, indipendentemente dal materiale impiegato; ♦ apparecchi di **protesi oculistica** (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili; ♦ **occhiali da vista e le lenti a contatto**, con esclusione delle spese sostenute per l'impiego di metalli preziosi nella montatura (oro, argento, platino). Tra queste spese si possono includere anche quelle per l'acquisto del liquido per le lenti a contatto, indispensabile per l'utilizzo delle lenti stesse (Circolare 108/1996); ♦ **apparecchi per facilitare l'audizione** dei sordi, comprese le batterie di alimentazione; ♦ **arti artificiali e apparecchi di ortopedia**, comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici, purché su misura; ♦ **apparecchi per le fratture** (garza e gesso), busti, stecche ecc … appositamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche; stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle ecc …; ♦ **apparecchi da inserire nell'organismo** per compensare una deficienza o un'infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers ...). E' detraibile anche l'**acquisto di una parrucca**, se volta a sopprimere un danno estetico conseguente ad una patologia e se rappresenta un sopporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. Tale necessità deve risultare da prescrizione medica e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d'uso di dispositivo medico secondo i

			principi del D.lgs. 46/1997, e quindi deve essere marcata CE (Risoluzione 9/2010), se non è su misura. Se la parrucca è su misura non è obbligatoria la marcatura CE ma è necessario che sia attestata la conformità del prodotto al D.lgs. 46/1997 (Circolare Agenzia delle Entrate 7/E/2018). Sono detraibili anche le **spese per apparecchiature mediche** (strumenti per magnoterapia, fasce elastiche con magneti a campo stabile, apparecchiatura per fisiokinesiterapia …), qualora rientrino nel repertorio dei dispositivi medici (CND) (Risoluzione 253/2009). Con la Circolare 7/E/2018 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i **dispositivi medici su misura,** fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, non devono recare la marcatura CE, ma basta l'attestazione di conformità al D.lgs. 46/1997. Per individuare i dispositivi medici è possibile consultare la "Banca dati dei dispositivi medici" pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

<table>
<tr><td rowspan="8">DOCUMENTAZIONE NECESSARIA</td><td colspan="3">Generalmente la documentazione giustificativa è fornita dallo scontrino parlante, il quale deve indicare:</td></tr>
<tr><td rowspan="6">NATURA</td><td colspan="2">In genere è riportata la locuzione "farmaco" o "medicinale", tuttavia sono valide anche queste diciture:</td></tr>
<tr><td>MED. o F.CO</td><td>Abbreviazioni di medicinale e farmaco</td></tr>
<tr><td>OMEO</td><td>Abbreviazione di prodotto omeopatico</td></tr>
<tr><td>TICKET</td><td>La quota di spesa a carico del paziente</td></tr>
<tr><td>SOP</td><td>Senza obbligo di prescrizione</td></tr>
<tr><td>OTC</td><td>Over the counter, ossia medicinali da banco</td></tr>
<tr><td>QUALITÀ</td><td colspan="2">La tipologia del farmaco o la sua denominazione. Dal 1° gennaio 2010 il nome del farmaco è sostituito dal codice alfanumerico AIC (= numero autorizzazione immissione in commercio).
Per i prodotti omeopatici, per i quali non sia ancora stata attivata la procedura per l'attribuzione del codice AIC, la qualità del farmaco è indicata da un codice identificativo, valido sull'intero territorio nazionale, attribuito da organismi privati (Circolare 21/2010 risposta 4.7).</td></tr>
<tr><td>QUANTITÀ</td><td colspan="2">In genere il numero di confezioni</td></tr>
<tr><td>CODICE FISCALE DEL DESTINATARIO</td><td colspan="2">Cioè del soggetto a cui è destinato il prodotto acquistato, e che può non coincidere con chi ha acquistato il medicinale. Per facilitare il riporto del codice fiscale viene spesso chiesta l'esibizione della tessera sanitaria, tuttavia si ricorda che «qualora l'assistito non sia in grado di esibire la tessera sanitaria, il farmacista è comunque tenuto a rilasciare uno scontrino contenente il codice fiscale dell'assistito, quando questo sia comunicato dal cliente con altra modalità (compresa la dichiarazione verbale)» Circolare ministero salute 15.01.2008</td></tr>
<tr><td>SPESE FARMACEUTICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO</td><td colspan="3">Le spese per l'acquisto di medicinali effettate all'estero sono detraibili purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito documento (Circolare 34/E/2008 quesito 6.1)</td></tr>
</table>

OGGETTO: DEDUCIBILITÀ AUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

In ragione degli incentivi introdotti dalla Legge di Bilancio 2019 sull'acquisto di veicoli a ridotto impatto ambientale, e della loro fruibilità dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, ci pare opportuno procedere ad un breve riepilogo della deducibilità fiscale degli stessi. Si premette che il regime fiscale di deducibilità delle spese inerenti ai mezzi di trasporto non è stato recentemente modificato.

Il legislatore considera **interamente deducibili solo i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali** nell'attività propria dell'impresa individuandoli in quelli senza i quali l'attività stessa non può essere esercitata, come, ad esempio, le autovetture possedute dalle imprese di noleggio.

Procediamo ad analizzare il trattamento fiscale delle **auto soggette a limitazioni fiscali** che riguardano la generalità delle aziende.

<table>
<tr><th colspan="2">DEDUCIBILITÀ AUTO PER IMPRESE E PROFESSIONISTI</th></tr>
<tr><td>VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA</td><td>Rientrano nella categoria degli autoveicoli con limitazioni fiscali i seguenti beni
<table>
<tr><th colspan="2">AUTOVEICOLI CON LIMITAZIONI FISCALI</th></tr>
<tr><td>Autovetture</td><td>veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;</td></tr>
<tr><td>Ciclomotori</td><td>veicoli a motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 45 km/h</td></tr>
<tr><td>Motocicli</td><td>veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;</td></tr>
</table>
Questi mezzi si caratterizzano per il fatto di integrare il requisito dell'inerenza, tuttavia non sono utilizzati esclusivamente per l'attività svolta. Per tali categorie di veicoli sono, quindi, previste delle limitazioni fiscali relativamente alla percentuale di deducibilità dei costi deducibili.</td></tr>
</table>

DEDEUCIBILITÀ ACQUISTO VEICOLI

I vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l'acquisto di veicoli da parte dell'impresa sono i seguenti:

- percentuale di **deducibilità pari al 20%**;
- un **tetto massimo di spesa** pari a:
  - ✓ € 18.075,99 per autovetture ed autocaravan;
  - ✓ € 4.131,66 per motocicli;
  - ✓ € 2.065,83 per ciclomotori.

La percentuale di deducibilità del 20% si applica anche alle spese sostenute per l'acquisto del veicolo ed ai componenti negativi relativi al veicolo, quali carburanti e lubrificanti, pedaggi autostradali, bollo, assicurazioni, manutenzione, riparazione, ecc.

La deducibilità delle spese di acquisto per ogni tipologia di veicolo può essere così schematizzata:

Veicolo	Limite fiscalmente riconosciuto	Importo deducibile (20%)
Autovetture/ autocaravan	€ 18.075,99	3.615,20
Motocicli	€ 4.131,66	€ 826,33
Ciclomotori	€ 2.065,83	€ 413,16

Ipotizzando quindi di aver acquistato un'auto da 32.000 euro:

- 3.615,20 euro sono deducibili e saranno suddivisi negli anni di ammortamento del veicolo (4 anni) per un ammontare annuo deducibile pari a 903,80
- i restanti 28.384,80 rappresentano un costo non deducibile

AUTOVETTURE IN LEASING

Ai fini delle imposte sui redditi la normativa prevede che i costi sostenuti per i **canoni di leasing** relativi all'acquisizione dei veicoli non esclusivamente strumentali e non adibiti ad uso pubblico sono **deducibili nella misura del 20%.**

La disciplina ha ad oggetto l'intero ammontare del canone di leasing ed è pertanto applicabile sia alla quota capitale sia alla quota interessi.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito infatti, con Circolare n. 47/2008, che anche ai canoni di locazione, nella loro integrità, deve essere applicata la limitazione prevista nel paragrafo precedente.

In altre parole, i canoni fiscalmente riconosciuti sono determinati in proporzione del costo deducibile del veicolo rispetto al costo totale secondo i **tetti massimi di deducibilità**, distinti per tipologia di veicoli, come sopra esposto.

NOLEGGIO AUTOVETTURE	Anche per il **noleggio** delle autovetture, in base a quanto previsto dall'articolo 164 del TUIR, i canoni relativi ai veicoli con limitazioni fiscali noleggiati dall'impresa risultano deducibili: ♦ nella **misura del 20**%; ♦ entro un **tetto di spesa massimo** pari a: ✓ € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan; ✓ € 774,69 per motocicli; ✓ € 413,17 per ciclomotori. I valori sopra indicati devono essere **ragguagliati ad anno** e possono anche essere variati tenendo conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente.
LAVORATORI AUTONOMI	Anche per i **lavoratori autonomi** si applicano i limiti fin qui esposti, pertanto, i vincoli fiscali applicabili alle spese sostenute per l'acquisto di veicoli (autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli) da parte del professionista sono: ♦ percentuale di **deducibilità pari al 20%;** ♦ limiti inerenti al **costo fiscalmente riconosciuto** in base alla tipologia di veicolo; ♦ possibilità di applicazione del regime agevolativo solo in relazione **ad un unico veicolo** se l'attività professionale è esercitata individualmente ovvero un veicolo per ogni associato o socio nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta in forma associata (ad esempio, studio associato).
AUTO PER AGENTI E RAPPRESENTANTI	Per quanto riguarda il trattamento dei costi degli autoveicoli ai fini delle imposte sui redditi e IRAP per gli **agenti e rappresentanti** è necessario distinguere tra veicoli che hanno limitazioni fiscali alla deducibilità e quelli che non ne hanno. L'art. 164, comma 1, lett. b), TUIR individua, anche per gli agenti e rappresentanti di commercio, quattro tipologie di veicoli con limitazioni fiscali: autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli. Per i veicoli diversi da quelli appena citati, ad esempio, per gli **autocarri** e per le **business car**, i costi sono integralmente deducibili, senza limitazione di percentuale o di importo; tuttavia, tale casistica si verificherà di rado nel caso dell'agente. I limiti alla deducibilità del costo di acquisto, previsti dall'art. 164, TUIR, per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli degli agenti e rappresentanti di commercio, sono due: ♦ uno in **percentuale, pari all'80%;** ♦ un altro riferito ad un "**tetto" di spesa** come evidenziato di seguito: ✓ autovetture 25.822,84; ✓ autocaravan 18.075,99; ✓ motocicli 4.131,66;

	✓ ciclomotori 2.065,83. Ipotizziamo un costo dell'autovettura pari ad € 42.300,00 (costo autovettura + oneri accessori): ♦ € 20.658,27 (€ 25.822,84 x 80%) sono deducibili e saranno suddivisi negli anni di ammortamento del veicolo (4 anni) ♦ € 21.641.73 rappresentano un costo non deducibile L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni fiscali relative alla deducibilità dei costi si applicano anche nel caso in cui: ♦ l'attività di agente o rappresentante di commercio sia svolta in forma **societaria**; ♦ venga svolta attività di **promotore finanziario o agente di assicurazione**.
AUTO DATE IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE	In capo all'azienda è possibile distinguere le seguenti ipotesi di utilizzo **dell'autovettura da parte del dipendente**, e cioè uso: ♦ promiscuo; ♦ esclusivamente personale; ♦ esclusivamente per fini aziendali. In caso di utilizzo: ♦ **promiscuo**, da parte del dipendente, si determina: ✓ in capo al dipendente, un fringe benefit che viene tassato secondo le regole che tratterremo di seguito; ✓ in capo all'impresa, la possibilità di dedurre il 70% dei costi relativi all'autovettura; ♦ **esclusivamente personale**, si determina: ✓ in capo al dipendente, un fringe benefit valutabile secondo le regole del "valore normale"; ✓ in capo all'impresa la deduzione del costo limitata al valore del fringe benefit attribuito al dipendente; ♦ **esclusivamente per fini aziendali**: ✓ in capo al dipendente nessun fringe benefit; ✓ in capo all'impresa la deducibilità dei costi secondo le regole generali previste dall'art. 164 del Tuir (deducibilità integrale per i beni esclusivamente strumentali, limitata al 20% negli altri casi). Per quanto riguarda le auto date in uso promiscuo le regole che disciplinano la tassazione del suddetto fringe benefit dettate dall'art. 51, comma 4, lett a) del Tuir prevedono che il valore del fringe benefit è pari al **30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri**, importo calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle Aci, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente. La stessa regola vale anche per i collaboratori coordinati e continuativi e per gli

amministratori stessi, il cui reddito è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Se il veicolo è concesso per uso esclusivamente personale, non si applica la sopradescritta regola forfetaria di determinazione del fringe benefit, ma quella generale, in base alla quale l'imponibile fiscale è determinato applicando il criterio del valore normale (articolo 9 del Tuir), riferendosi cioè al valore di mercato del noleggio di quel determinato tipo e modello di veicolo.

FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO PROMISCUO	FRINGE BENEFIT AUTO DATE IN USO ESCLUSIVAMENTE PERSONALE
30% dell'importo che corrisponde ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base delle tariffe Aci	Valore normale (valore mercato noleggio dell'auto)

Le spese e gli altri componenti negativi relativi agli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono **deducibili in misura pari al 70%** del loro ammontare.
Al contrario di quanto previsto in via generale dall'art. 164 del Tuir dove la deducibilità del 20% del costo dell'autovettura è prevista nel limite di 18.075,99. Per l'autovettura ad utilizzo promiscuo la deducibilità del 70% dei costi sostenuti non è sottoposta ad alcun limite.

INFORMAZIONE FISCALE

OGGETTO: CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RISPARMIO ENERGETICO E SISMA BONUS

Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità di **cedere** il credito derivante dalla **detrazione Irpef** spettante per gli interventi di **riqualificazione energetica**.
Un'importante novità è stata introdotta dalla legge di bilancio 2018, che ha previsto la possibilità di cedere la detrazione anche nel caso di **interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla singola unità immobiliare** (non solo, quindi, per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali). Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento con la disciplina delle modalità operative.

<table>
<tr><th colspan="2">CESSIONE CREDITO D'IMPOSTA RISPARMIO ENERGETICO E SISMA BONUS</th></tr>
<tr><td>PREMESSA</td><td>Dal 1° gennaio 2016 è prevista la possibilità di cedere il credito derivante dalla detrazione Irpef spettante per gli interventi di riqualificazione energetica. Le regole per la cessione sono diverse a seconda dell'anno in cui sono stati effettuati gli interventi.
Le modalità di cessione del credito relativo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 (detrazioni del 65, 70 e 75%) per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni degli edifici sono state definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017.
Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n° 100372 del 18.04.2019 sono invece state disciplinate le modalità operative per la cessione delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.</td></tr>
<tr><td>SPESE EFFETTUATE NEL 2016 SU EDIFICI CONDOMINIALI</td><td>Per le spese sostenute nel 2016, per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovavano nella "no tax area" (cosiddetti incapienti) potevano cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.</td></tr>
<tr><td>SPESE SOSTENUTE DAL 2017 AL 2021 PER INTERVENTI CONDOMINIALI</td><td>Per le spese sostenute dal 2017 al 2021 per interventi condominiali bisogna fare la seguente distinzione tra soggetti capienti e soggetti incapienti:
<table>
<tr><th colspan="2">INTERVENTI CONDOMINIALI DAL 2017 AL 2021</th></tr>
<tr><td>SOGGETTI "INCAPIENTI"</td><td>Per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, compresi quelli che danno diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%, i condòmini che, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa, si trovano nella cosiddetta "no tax area" (incapienti) possono cedere un credito pari alla detrazione Irpef spettante:
♦ ai fornitori stessi dei beni e dei servizi
♦ ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo, d'impresa, società ed enti)
♦ a istituti di credito e intermediari finanziari.</td></tr>
<tr><td>SOGGETTI DIVERSI DAGLI "INCAPIENTI"</td><td>Per i lavori eseguiti dal 1° gennaio 2017 sulle parti comuni degli edifici condominiali, i beneficiari diversi dai soggetti incapienti possono scegliere di cedere il credito:
♦ ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
♦ ad altri soggetti privati (persone fisiche, anche se</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti). Per il 2017, la cessione riguarda solo la detrazione spettante per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e 75%.

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo, oltre ai propri dati.
L'amministratore del condominio deve effettuare le seguenti operazioni:

- **comunica annualmente** all'Agenzia delle Entrate i dati del cessionario, la sua accettazione e l'importo del credito ceduto.
- **consegna al condomino la certificazione** delle spese a lui imputabili, indicando il protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all'Agenzia.

Per tener conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2018, viene previsto che il provvedimento 28 agosto 2017, con il quale è stata disciplinata la cessione del credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applica anche alla cessione del credito per le spese relative agli interventi:

- di riqualificazione energetica realizzati sulle **parti comuni**, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dell'articolo 14 del Dl 63/2013
- effettuati su **parti comuni di edifici**, ricadenti nelle **zone sismiche** 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici (articolo 14, comma 2-quater.1).

Relativamente alle spese sostenute dal **1° gennaio 2019** per interventi relativi all'**adozione di misure antisismiche** e **all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica** effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico nonché per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni, il credito è utilizzabile dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- il condominio ha sostenuto la spesa, a condizione che il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta
- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo (in caso di cessione al fornitore).

LE NUOVE REGOLE DAL 2018	Dal **1° gennaio 2018** è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante (Irpef o Ires) anche nel caso di interventi di riqualificazione energetica effettuati sulla **singola unità immobiliari**. Il credito può essere ceduto ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Soltanto i contribuenti che ricadono nella "no tax area" possono cedere il credito anche a banche e intermediari finanziari. La possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i contribuenti che sostengono le spese, compresi quelli che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. **Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i soggetti che hanno ricevuto la cessione del credito** e che possono, a loro volta, cederlo nuovamente. Per "**soggetti privati**" a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, **devono intendersi, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa**, anche in forma associata (società ed enti). **Questi soggetti**, diversi dai fornitori, **devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione**. Inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto). Nel caso di interventi condominiali, per esempio, la detrazione può essere ceduta nei confronti degli altri condòmini titolari delle detrazioni spettanti per gli stessi interventi condominiali o, più in generale, nel caso di lavori effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione, tuttavia, per i contribuenti che non rientrano nella "no tax area", degli istituti di credito e degli intermediari finanziari.
REGOLE OPERATIVE DISCIPLINATE DAL PROVVEDIMENTO DELL'AGENZIA	**La cessione deve essere comunicata** all'amministrazione finanziaria: ♦ utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia ♦ tramite gli uffici territoriali della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento, che può anche essere inviato tramite Pec, sottoscritto con firma digitale o autografa (in quest'ultimo caso, va allegata un documento d'identità del firmatario). **La comunicazione**, la cui omissione rende inefficace la cessione, **deve avvenire entro il 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa**. Il cessionario, nel proprio "Cassetto fiscale", potrà prendere visione del credito cedutogli che, però, sarà utilizzabile o potrà essere ulteriormente ceduto solo dopo averlo **accettato tramite le funzionalità disponibili nell'area riservata** del sito. Il cedente, attraverso lo stesso servizio, potrà consultare le informazioni sull'accettazione del credito da parte del cessionario.

	Il cessionario che, a sua volta, intende cedere il credito dovrà darne comunicazione all'Agenzia tramite apposite funzionalità telematiche **a decorrere dal 20 marzo** dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso. Il credito d'imposta, se non oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione tramite F24 (il codice tributo sarà istituito con una successiva risoluzione), da trasmettere esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Se l'importo del credito utilizzato risulta superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, l'F24 viene scartato. La quota di credito non fruita nel periodo di spettanza è utilizzabile negli anni successivi, ma **non può essere chiesta a rimborso**. Se viene accertata: ♦ la mancanza (anche parziale) dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente, il recupero dell'importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni ♦ l'indebita fruizione (anche parziale) del credito da parte del cessionario, il recupero avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
TEMPISTICA AD HOC PER LE SPESE 2018	Per le spese di riqualificazione energetica su singole unità immobiliari sostenute dall'**1.1 al 31.12.2018,** essendo già decorsi i termini ordinariamente previsti, è stabilito che: ♦ la **cessione** del credito va comunicata **dal 7.5 al 12.7.2019**; ♦ il destinatario/beneficiario del credito, previa accettazione dello stesso, può procedere all'**utilizzo in compensazione** ovvero alla **successiva cessione** del credito ricevuto a decorrere **dal 5.8.2019**.

PREMI DI ASSICURAZIONE NEL MODELLO 730/2019

INTRODUZIONE

Nella dichiarazione dei redditi 2019, riferita all'anno di imposta 2018, è possibile detrarre al 19% i premi di assicurazione aventi determinate caratteristiche. Dal 2018 inoltre è possibile beneficiare della detrazione anche per i premi per assicurazioni aventi per oggetti il rischio di eventi calamitosi, stipulate per le unità immobiliare ad uso abitativo. Ecco come funziona.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funziona in generale la detrazione dei premi di assicurazione nella dichiarazione dei redditi?
2. La detrazione vale anche nel caso di spese sostenute per familiari fiscalmente a carico?
3. Come devono essere indicati i premi per l'assicurazione sulla vita e contro gli infortuni?
4. Come si indicano i premi di assicurazione per persone con disabilità grave?
5. Come vanno indicati i premi di assicurazione contro il rischio di non autosufficienza?
6. Come si indicano i premi di assicurazione contro eventi calamitosi?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA IN GENERALE LA DETRAZIONE PER I PREMI DI ASSICURAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

R.1. Nella dichiarazione dei redditi 2019 (tanto nel 730 quanto nella dichiarazione RedditiPF) è possibile beneficiare della detrazione al 19% sui premi di assicurazione con determinate caratteristiche previste dall'articolo 15, comma 1, lettera f) e f-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi -DPR 917/86).

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio. Pertanto, nel caso di **contratti cosiddetti "misti"**, che prevedono l'erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell'assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa.

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un'ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale, **è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato** indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l'assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave. Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione a prescindere dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato. La detrazione spetta al contribuente se:

- egli è contraente e assicurato;
- egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
- un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
- egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
- il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

Nel caso di polizze assicurative stipulate dal contraente relative all'autovettura, a copertura del rischio morte e invalidità del conducente terzo, la detrazione non spetta per il relativo premio in quanto il soggetto assicurato non è individuato e può essere un qualsiasi conducente del veicolo. La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale. Tale principio può essere esteso anche ad altre polizze collettive aventi la medesima caratteristica di essere stipulate da un unico contraente in nome e per conto di una collettività di assicurati, singolarmente individuati, i quali sostengono l'onere del premio in relazione alla propria copertura assicurativa.

D. 2. LA DETRAZIONE VALE ANCHE NEL CASO DI PREMI SOSTENUTI NELL'INTERESSE DI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO?

R.1. I premi di assicurazione **danno diritto alla detrazione anche se sono stati sostenuti nell'interesse delle persone fiscalmente a carico**. In particolare, la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto la spesa nell'interesse dei familiari a carico anche nell'ipotesi in cui i documenti di spesa siano intestati ad un altro familiare anch'esso fiscalmente a carico del soggetto che ha sostenuto la spesa.

D.3. COME DEVONO ESSERE INDICATI I PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI?

R.3. Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 con il codice 36 devono essere indicati nei righi E8-E10 i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni.

36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"

La detrazione al 19% riguarda:

- **per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000**, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

- **per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001**, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante).

L'importo **non deve complessivamente superare 530,00 euro** e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita

- dalla quietanza di pagamento rilasciata dall'assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento,
- dalla copia del contratto di assicurazione dal quale si evincono i dati del contraente e dell'assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o dall'attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI	
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE	Codice 36 righi E8-E10
IMPORTO MASSIMO DA INDICARE	530 euro
COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE	♦ Se il contratto è stato stipulato/rinnovato prima o dopo il 31.12.2000 ♦ L'importo indicato nella CU con codice 36. ♦ Essere in possesso della documentazione idonea

D.4. COME SI INDICANO I PREMI DI ASSICURAZIONI PER TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE?

R.4. Nei righi E8-E10 della dichiarazione dei redditi bisogna indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave[4], accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche[5] che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"

L'importo per i premi, **non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi** per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (**codice 36**), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.

Si segnala che l'Agenzia delle Entrate nella circolare 7/2018 ha chiarito che nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l'importo massimo detraibile deve essere ricondotto all'unico limite più elevato di euro 750.

Per quanto riguarda la documentazione da tenere e controllare, è necessario essere in possesso:

- ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell'assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi

[4] Come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[5] di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,

- copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti
- se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione.

PREMI PER ASSICURAZIONI PER TUTELA DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE	
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE	Codice 38 righi E8-E10
IMPORTO MASSIMO DA INDICARE	750 euro (al netto dell'importo indicato con codice 36)
COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE	♦ L'importo dei premi aventi per oggetti rischio di morte o di invalidità permanente ♦ L'importo indicato nella CU con codice 38. ♦ Essere in possesso della documentazione idonea

D.5. COME VANNO INDICATI I PREMI DI ASSICURAZIONI PER IL RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA?

R.5. Con il codice 39 da inserire nei righi E8-E10 della dichiarazione dei redditi 730/2019 si devono indicare i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione riguarda i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di **non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana**.

39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza

La detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.

Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. In particolare:

- gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l'assunzione di alimenti, l'espletamento delle funzioni fisiologiche e dell'igiene personale, la deambulazione e l'indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
- i contratti possono essere stipulati nell'ambito dell'assicurazione malattia o dell'assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l'intera vita dell'assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell'ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di

dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte 163 dell'impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest'ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell'assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell'assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell'impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l'importo dei premi in base all'evoluzione dell'esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall'imposta.

L'importo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro, al netto

- dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36)
- dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 39.

Per quanto riguarda i documenti è necessario conservare:

- Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi
- Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

PREMI PER ASSICURAZIONI PER RISCHIO DI NON AUTOSUFFICIENZA	
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE	Codice 39 righi E8-E10
IMPORTO MASSIMO DA INDICARE	1291.14 euro (al netto dell'importo indicato con codice 36 e di quello indicato con codice 38)
COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE	♦ L'importo dei premi aventi per oggetti rischio di morte o di invalidità permanente ♦ L'importo indicato nella CU con codice 39. ♦ Essere in possesso della documentazione idonea

D.6. COME SI INDICANO I PREMI DI ASSICURAZIONI AVENTI AD OGGETTO IL RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI?

R.6. Nei righi E8-E10 del modello di dichiarazione 730/2019 riferito all'anno di imposta 2018 si possono indicare con il codice'43' i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018 e relative a unità immobiliari ad uso abitativo. E' questa una delle novità del modello. L'importo deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 43.

43	Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi	"

In questo caso non è previsto nessun limite.

PREMI PER ASSICURAZIONI PER RISCHIO DI EVENTI CALAMITOSI	
INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE	Codice 43 righi E8-E10
IMPORTO MASSIMO DA INDICARE	Nessun limite
COSE A CUI PRESTARE ATTENZIONE	♦ L'importo indicato nella CU con codice 43.

PRASSI DELLA SETTIMANA

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 137 del 13 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle cause ostative per gli aderenti al regime forfettario
Risposta 138 del 13 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla valutazione anti-abuso nel caso di conferimento dell'azienda affittata nella società affittuaria e cessione delle partecipazioni ricevute in cambio ad una società acquirente previamente costituita mediante il conferimento delle partecipazioni nella società affittuaria medesima
Risposta 139 del 14 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri per i soggetti con volume d'affare maggiore di 400.000 euro
Risposta 140 del 14 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al passaggio dal regime di vantaggio al regime forfettario.
Risposta 141 del 14 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie.
Risposta 142 del 14 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai depositi IVA
Risposta 143 del 16 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA degli apparecchi analizzatori idonei del controllo del sangue

RISPOSTA DI CONSULENZA GIURIDICA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risposta 16 del 15 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'aliquota IVA applicata sui vegetali surgelati.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Risoluzione 48 del 10 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il codice tributo da usare in F24 per integrare l'IVA sui maggiori imponibili dichiarati ai fini deli studi di settore
Risoluzione 49 del 16 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha ridenominato il codice tributo "2025" da usare in F24 per il versamento dell'addizionale IRES per gli intermediari finanziari

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimento 126200 del 10 maggio 2019	L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le regole attuative degli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) ed il relativo regime premiale.

CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolare 10 del 15 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle controversie tributarie attraverso risposte a quesiti.
Circolare 11 del 15 aprile 2019	L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla definizione agevolata delle irregolarità formali.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 20.05.2019 AL 31.05.2019

Lunedì 27 **maggio 2019**	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare gli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie effettuate nel mese di aprile.
Venerdì **31 maggio 2019**	I titolari di contratti di locazione e affitto devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° maggio 2019. Si precisa che la scadenza non riguarda per i quali si è optato per il regime della "cedolare secca
Venerdì **31 maggio 2019**	Termine per la presentazione della "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti" con l'Agenzia delle Entrate e per pagare gli importi dovuti per il perfezionamento.

Venerdì **31 maggio 2019**	Termine per la sanatoria delle "irregolarità formali". I contribuenti interessati devono rimuovere le violazioni e versare 200 euro per ciascuno dei periodi d'imposta cui le stesse si riferiscono indicati nel modello F24.
Venerdì **31 maggio 2019**	Scadenza della definizione agevolata del PVC. Necessario presentare la dichiarazione integrativa relativa allo specifico periodo d'imposta che si intendere regolarizzare e procedere al versamento di quanto dovuto.
Venerdì **31 maggio 2019**	Scadenza dell'esterometro, pertanto i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia devono inviare la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nei territori dello Stato relative al mese di aprile.
Venerdì **31 maggio 2019**	Scade il termine a disposizione degli imprenditori individuali per estromettere dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal 1° gennaio 2019, i beni immobili strumentali posseduti al 31 ottobre 2018.
Venerdì **31 maggio 2019**	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile.
Venerdì **31 maggio 2019**	I soggetti passivi Iva devono inviare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva effettuate nel primo trimestre del 2019, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva".

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

network professionale

Lo Studio ed il network Polaris è composto da un team di professionisti di talento, con formazione e cultura diverse, alto grado di specializzazione, energia, creatività, passione, intraprendenza e onestà chiamati quotidianamente al mantenimento di un'elevata qualità dei servizi resi ai clienti, credibilità e reputazione.

Area consulenza e contenzioso tributario

Dott. Paolo Palummo
dottore commercialista e revisore contabile
p.palummo@studiopalummo.it

compliance@studiopalummo.it

Area amministrazione, gestione personale e previdenza

Dott.ssa Giovanna Caraglia
dottore commercialista e revisore contabile
personale@studiopalummo.it

Dott.ssa Teresa De Ianni
dottore commercialista e revisore contabile
t.deianni@studiopalummo.it

Rag. Angela Zamparelli
Ragioniera e consulente di impresa
amministrazione@studiopalummo.it

Dott.ssa Carmela De Guglielmo
dottore commercialista e revisore contabile
fisco@studiopalummo.it

Area fisco, contabilità e bilancio

Dott.ssa Katia Medici
dottore commercialista e revisore contabile
k.medici@studiopalummo.it

Dott. Angelo Riviezzo
dottore commercialista e revisore contabile
marketing@studiopalummo.it

Area legale e contrattualistica

Avv. Fabio Palummo
Avvocato civilista , bancario e giuslavorista
info@studiopalummo.it

Avv. Roberta Nazzaro
Avvocato societario e fallimentare
legale@studiopalummo.it

www.studiopalummo.it

per contatti, quesiti,
reclami e comunicazioni

quesiti@studiopalummo.it
reclami@studiopalummo.it

È in scadenza l'abbonamento annuale alla circolare, puoi rinnovarlo al prezzo speciale di € 35,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario su: IT 02 F 03111 15001 0000 0000 1021. Per maggiori informazioni: *abbonamenti@studiopalummo.it*

I nostri principali servizi

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you

STUDIOPALUMMO
avvocati e commercialisti

PARTNER POLARIS
auditingconsultingaccounting

Contabilità, bilancio e fisco

Contabilità ordinaria e semplificata e finanziaria
Bilancio e analisi di bilancio
Budget e controllo di gestione
Revisione legale e volontaria
Consulenza e assistenza fiscale
Dichiarazioni e denunce fiscali
Strategie fiscali e tax planning
Rapporti con gli uffici tributari
Assistenza tributaria pre-contenzioso
Patrocinio in contenziosi tributari
Valutazione aziende e assets, conferimenti, cessioni, fusioni, scissioni, trasformazioni

Gestione e amministrazione del personale

Elaborazione buste paga e contrattazione
Consulenza previdenziale e fiscale dipendenti
Agevolazioni in materia di occupazione
Welfare aziendale
Selezione, addestramento e formazione
Domande di integrazione salariale

Consulenza bancaria e finanziaria

Consulenza al credito aziendale
Finanziamenti ordinari e agevolati
Analisi rapporti bancari e anatocismo
Scelta piani di investimento
Tutela e incremento del patrimonio
Business plan
Piani di risanamento e ristrutturazione
Gestione della crisi di impresa

Consulenza aziendale globale

Scelta del sistema societario
Gestione passaggio generazionale
Marketing e strategia d'impresa
Organizzazione aziendale
Consulenza manageriale e direzione
Consulenza per la qualità aziendale
Modelli di organizzazione e gestione
Consulenze tecniche
Servizi telematici
Contrattualistica

82100 Benevento - Via Salvemini, 16
0824 53081, fax 0824 355870
info@studiopalummo.it - www.studiopalummo.it

We.CoWork srls
ideas and spaces for you